

Dichiarazione di residenza – Allegato B: documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea.

1. Cittadino lavoratore subordinato o autonomo ⁽¹⁾

Documentazione da presentare

- 1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza; ⁽²⁾
- 2) documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo; ⁽²⁾
(v. circolare ministeriale n. 45 dell'08-08-2007):
 - **per il lavoro autonomo**: certificato iscrizione alla Camera di Commercio, l'attestazione di attribuzione di partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate, in caso di esercizio delle libere professioni, sarà necessaria l'iscrizione all'albo professionale;
 - **per il lavoro subordinato**: ultima busta paga o ricevuta versamenti contributivi INPS o contratto di lavoro con identificativi INPS e INAIL oppure comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego o ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro o preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso;
- 3) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia; ⁽³⁾
- 4) codice fiscale. ⁽²⁾

2. Cittadino titolare di risorse economiche sufficienti al soggiorno (non lavoratore)

Documentazione da presentare

- 1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza; ⁽²⁾
- 2) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all'importo dell'assegno sociale che, per il 2019 è di euro 5.953,87 lordi annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato; ⁽²⁾
- 3) copia di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno un anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37); ⁽²⁾
La T.E.A.M.(Tessera europea di assicurazione malattia) è utilizzabile da chi non intende trasferire la residenza in Italia e consente l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.
- 4) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia; ⁽³⁾
- 5) codice fiscale. ⁽²⁾

3. Cittadino studente (non lavoratore)

Documentazione da presentare

- 1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza; ⁽²⁾
- 2) documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale; ⁽²⁾
- 3) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato. La somma di riferimento corrisponde all'importo dell'assegno sociale che, per il 2019 è di euro 5.953,87 lordi annui. Ai fini dell'iscrizione anagrafica è valutata anche la situazione complessiva personale dell'interessato; ⁽²⁾
- 4) copertura dei rischi sanitari: ⁽²⁾
 - *per lo studente che chiede l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente:*
copia di un'assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno o formulario comunitario;
 - *per lo studente che chiede l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea:*
T.E.A.M. rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario;
- 5) copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia; ⁽³⁾
- 6) codice fiscale. ⁽²⁾

4. Familiare ⁽⁴⁾ UE di cittadino di cui ai punti precedenti

Documentazione da presentare

- 1) copia di un documento di identità valido per l'espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;⁽²⁾
- 2) copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l'ascendente o il discendente);⁽²⁾
- 3) attestato di iscrizione anagrafica del familiare (non richiesto per i familiari di cittadini italiani).
L'iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell'Unione sia un lavoratore ovvero disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno (secondo i criteri di cui all'art. 29, c. 3, lett. b), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rivalutati annualmente - vedasi tabella) e di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

Tabella esemplificativa – limite di reddito rispetto al numero dei componenti 2019

Limite di reddito annuo	Numero componenti
€. 5.953,87	Solo richiedente
€. 8.930,80	Richiedente + un familiare
€. 11.907,74	Richiedente + due familiari
€. 14.884,67	Richiedente + tre familiari
€. 17.861,60	Richiedente + quattro familiari
€. 11.907,74	Richiedente + due o + minori di 14 anni
€. 14.884,67	Richiedente + due o + minori di 14 anni e un familiare

- 4) per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra 21enni, dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino dell'Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno;⁽²⁾
- 5) codice fiscale.⁽²⁾

5. Cittadino di Stato non appartenente all'Unione, familiare di cittadino dell'Unione Europea

Documentazione da presentare

- 1) copia del passaporto;⁽²⁾
- 2) carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta di soggiorno;⁽²⁾
- 3) copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e legalizzazione (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l'ascendente o il discendente);⁽²⁾
- 4) codice fiscale.⁽²⁾

(0) Art. 7 comma 3 D.Lgs. n. 30/2007

- Il cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a) quando:
- a) è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
 - b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
 - c) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
 - d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

(2) Documentazione obbligatoria.

(3) Documentazione necessaria per la registrazione nell'anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione.

(4) Per familiare di cittadino dell'Unione europea s'intende: il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (art. 2 del D.Lgs. n. 30/2007).